

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(GUI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(RESTIVO)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

col **Ministro delle Finanze**

(FERRARI AGGRADI)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 AGOSTO 1968

Norme sulla perdita e reintegrazione nel grado degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'accluso disegno di legge sono previste alcune modifiche alle vigenti norme sulla perdita e reintegrazione nel grado del personale militare, modifiche ritenute necessarie sia per adeguare la legislazione militare alle esigenze dell'unificazione, sia per ricondurla in alcuni casi a principi di equità e di minore rigore.

Gli articoli 1 e 2 hanno lo scopo di stabilire una normativa organica, nelle materie di cui sopra, per i graduati di truppa delle

tre Forze armate, alla stregua di quanto previsto negli articoli 34, 35 e 36 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

L'articolo 1, in particolare, enuncia le cause di perdita del grado, che sono quelle elencate nell'articolo 34 della citata legge per l'Arma dei carabinieri.

È previsto che al riguardo si provveda con determinazione ministeriale, ferma restando per i militari in congedo dell'Arma predetta

la facoltà concessa al comandante generale dall'articolo 35 — lettera *b*) — della legge stessa di provvedere con propria determinazione.

L'articolo 2 contempla i casi di reintegrazione nel grado, rapportati alle cause di perdita di cui al precedente articolo, riordinando tra l'altro, per i graduati di truppa, le norme della legge 13 giugno 1935, n. 1116, sulla reintegrazione nel grado perduto a seguito di condanna, della legge 22 dicembre 1939, n. 2185, sulla reintegrazione nel grado perduto per effetto di procedimento disciplinare, e del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, numero 744, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, sulla reintegrazione nel grado perduto dai graduati di truppa della Aeronautica per interdizione legale e perdita della cittadinanza.

In tal modo, le disposizioni sulla perdita e reintegrazione nel grado per i graduati di truppa delle tre Forze armate vengono ad essere inquadrate in un unico provvedimento, come già previsto dalla legislazione vigente per gli ufficiali, per i sottufficiali e per i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

Gli articoli 3 e 4 tendono a modificare, rispettivamente, l'articolo 72 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e l'articolo 62 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali delle stesse Forze armate, al fine di consentire la reintegrazione nel grado anche a coloro che rinunciarono al grado di ufficiale o di sottufficiale, per contrarre nella Forza armata di appartenenza un arruolamento con grado inferiore.

Le citate leggi di stato, infatti, mentre consentono la reintegrazione nel grado all'ufficiale e al sottufficiale delle categorie in congedo che cessino di appartenere alla Forza armata diversa da quella di provenienza o alla Guardia di finanza o al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza o a quello degli agenti di custodia, non danno la stessa possibilità agli ufficiali e sottufficiali del congedo prosciolti da un arruolamento volontario a suo tempo contratto nella stessa Forza armata di appartenenza.

Un'eccezione a tale criterio riguarda i giovani ammessi all'Accademia militare ed a

quella navale, che rivestano il grado di ufficiale di complemento o di sottufficiale in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma, se appartenenti all'Esercito, di sottufficiale o sottocapo in ferma volontaria se appartenenti alla Marina; essi infatti sono cancellati dai rispettivi ruoli per assumere la qualità di allievi; qualora vengano a cessare da tale qualità sono reintegrati nel grado e il tempo trascorso in Accademia è computato nell'anzianità di grado (legge 18 novembre 1964, n. 1251, per l'Accademia navale e legge 18 dicembre 1964, n. 1414, per l'Accademia militare).

Poichè, però, analoghe norme non sono previste a favore degli ufficiali di complemento della Marina e dell'Aeronautica e dei sottufficiali in servizio permanente, in ferma o rafferma dell'Aeronautica ammessi in Accademia, si rende necessario estendere le norme stesse a dette categorie; a tale scopo mira l'articolo 5 dell'annesso disegno di legge.

L'articolo 6 prende in considerazione una altra questione concernente la reintegrazione nel grado, ossia quella riguardante la diversità di trattamento nelle due diverse ipotesi regolate dalla legge 13 giugno 1935, numero 1116 (reintegrazione nel grado perduto a seguito di condanna) e dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2185 (reintegrazione nel grado perduto a seguito di procedimento disciplinare).

Per la prima ipotesi, infatti (secondo l'interpretazione che il Tribunale supremo militare ha dato degli articoli 9 e 11 del regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1847, in relazione all'articolo 599 del codice di procedura penale), il militare che ha perduto il grado a seguito di condanna penale e la cui domanda di reintegrazione sia stata respinta, può rinnovare l'istanza, o dopo cinque anni dalla data della decisione di rigetto, o in ogni tempo se si scoprono nuovi fatti o nuovi elementi di prova. Il militare privato del grado in seguito a provvedimento disciplinare vede preclusa, invece, tale possibilità dall'articolo 12 del regio decreto 26 ottobre 1940, numero 1809 — contenente norme esecutive della citata legge 22 dicembre 1939, n. 2185 — che esclude espressamente che l'istanza

di reintegrazione possa essere ripresentata, a meno che l'interessato non « venga a trovarsi nelle condizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1939, n. 2185 », e cioè quando abbia conseguito promozioni per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare.

Poichè in effetti non riesce agevole giustificare la disparità ora esistente in danno di chi abbia perduto il grado per procedimento disciplinare, l'articolo 6 dell'unito disegno di legge, fissando espressamente i casi in cui è consentito l'esame di nuova domanda inoltrata da militari che siano incorsi nella per-

data del grado per effetto di condanna penale o a seguito di procedimento disciplinare, pone sullo stesso piano, ai fini della reintegrazione, le due ipotesi di perdita del grado.

Con l'articolo 7, infine, si provvede ad estendere le disposizioni degli articoli 3, 4 e 6, in quanto applicabili, agli ufficiali ed ai sottufficiali della Guardia di finanza, rimanendo ferme per i vicebrigadieri ed i militari di truppa del Corpo le particolari disposizioni della legge 3 agosto 1961, n. 833.

Dall'attuazione del provvedimento non conseguiranno nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il graduato di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica incorre nella perdita del grado per una delle seguenti cause:

- 1) perdita della cittadinanza;
- 2) assunzione in servizio, non autorizzata, in Forze armate di Stati esteri;
- 3) assunzione in servizio con qualsiasi grado in Forza armata diversa da quella di appartenenza o nella Guardia di Finanza o nel corpo delle Guardie di pubblica sicurezza o nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri, ovvero nella Forza armata di appartenenza con grado inferiore a quello rivestito;
- 4) interdizione giudiziale o inabilitazione;
- 5) irreperibilità accertata;
- 6) violazione del giuramento o altri motivi disciplinari, previo giudizio della commissione di disciplina;
- 7) condanna:
 - a) nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, importi la pena accessoria della rimozione;
 - b) per delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti di cui agli articoli 396 e 399 del codice penale, quando la condanna

importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ovvero una delle altre pene accessorie previste ai numeri 2) e 5) del primo comma dell'articolo 19 del codice penale.

Ferma la disposizione della lettera *b*) dell'articolo 35 della legge 18 ottobre 1961, numero 1168, la perdita del grado è disposta con determinazione ministeriale e decorre dalla data della determinazione stessa nei casi di cui ai numeri 1), 5) e 6), dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui ai numeri 2) e 3) e dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi di cui ai numeri 4) e 7).

Art. 2.

Può essere reintegrato nel grado:

1) a domanda, il graduato di truppa che sia incorso nella perdita del grado per una delle cause indicate ai numeri 1), 4) e 5) del precedente articolo 1, quando le cause stesse siano venute a cessare;

2) a domanda o d'ufficio, il graduato di truppa in congedo incorso nella perdita del grado ai sensi del numero 3) dell'articolo 1, quando cessi la causa che ha determinato detta perdita;

3) a domanda, e previo parere favorevole del Tribunale supremo militare, il graduato di truppa incorso nella perdita del grado per motivi disciplinari ai sensi del numero 6) dell'articolo 1, quando abbia conservato ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della relativa determinazione. Tale periodo è ridotto alla metà per il graduato di truppa che, per atti di valore compiuti dopo la perdita del grado, abbia conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare. Colui che abbia conseguito più di una ricompensa può ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. Ove la perdita del grado sia stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporta di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non può aver luogo se non sia prima intervenuta sentenza di riabilitazione;

4) a domanda, e previo parere favorevole del Tribunale supremo militare, il graduato di truppa che sia incorso nella perdita del grado per condanna ai sensi del numero 7) dell'articolo 1, quando sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma della legge penale comune e, nel caso di perdita del grado, ai sensi della lettera a) di detto numero 7), anche a norma della legge penale militare.

La reintegrazione nel grado è disposta con determinazione ministeriale e decorre dalla data della determinazione.

La reintegrazione nel grado del graduato di truppa già in servizio volontario non comporta di diritto la riammissione in servizio volontario del graduato stesso.

Art. 3.

Il numero 2) del primo comma dell'articolo 72 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è sostituito dal seguente:

« 2) a domanda o d'ufficio, l'ufficiale delle categorie in congedo cancellato dai ruoli ai sensi del n. 3), lettera b), dell'articolo 70, quando cessi la causa che ha determinato la cancellazione dai ruoli ».

Art. 4.

Il n. 2) del primo comma dell'articolo 62 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è sostituito dal seguente:

« 2) a domanda o d'ufficio, il sottufficiale delle categorie in congedo incorso nella perdita del grado ai sensi del primo comma, n. 3), dell'articolo 60, quando cessi la causa che ha determinato detta perdita ».

Art. 5.

Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sono estese agli ufficiali di comple-

mento ammessi, in qualità di allievi, alle Accademie navale ed aeronautica.

Le disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 3 della stessa legge sono estese ai sottufficiali in servizio permanente, in ferma o rafferma dell'Aeronautica ammessi, in qualità di allievi, all'Accademia aeronautica.

Art. 6.

Qualora la richiesta di reintegrazione nel grado, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 giugno 1935, n. 1116, così come sostituito dall'articolo 1 della legge 24 marzo 1942, n. 429, o dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1939, n. 2185, sia respinta nel merito, l'esame di una nuova domanda è ammesso dopo cinque anni dalla data della decisione di rigetto o, in ogni tempo, se sono sopravvenuti o si scoprono nuovi elementi di giudizio particolarmente rilevanti ovvero se il militare consegua una ricompensa al valor militare.

Art. 7.

Le disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 6 della presente legge sono estese, in quanto applicabili, agli ufficiali ed ai sottufficiali della Guardia di finanza, ferme restando le disposizioni contenute nella legge 3 agosto 1961, n. 833, sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con quelle della presente legge.